

ORDINANZA N. 118 / 2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLE SPECIE AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) E CULEX PIPIENS (ZANZARA COMUNE)

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

Considerato che nel corso dei periodi estivi degli ultimi anni nel territorio regionale dell'Emilia Romagna si sono manifestati casi di malattie virali trasmessi da insetti vettori, che hanno determinato situazioni di criticità sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza di zanzare;

Dato atto pertanto della gravità dei fenomeni manifestatisi, che comportano un pericolo incombente, tale da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie virali trasmessi da insetti vettori ed in particolare da zanzare, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile di tali insetti e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato inoltre che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, laddove i livelli di infestazione dovessero aver superato la ragionevole soglia di sopportazione e che, pertanto, l'intervento adulticida non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

Atteso che l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Dato atto che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara il Comune di San Lazzaro di Savena ha previsto un'attività di lotta biologica basata su trattamenti preventivi antilarvali sulle aree pubbliche e che, qualora si manifestassero casi sospetti od accertati di

malattie virali trasmesse da insetti vettori provvederà ad attuare direttamente i protocolli d'emergenza previsti dalla pianificazione regionale contro le arbovirosi, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Vista la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati ed in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale, nonché ai proprietari o gestori di vasche di laminazione, bacini per il deposito di acqua o specchi d'acqua;

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale e che l'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Ritenuto di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo compreso tra il 01/04/2020 e il 31/10/2020, che alla nostra latitudine, corrisponde al periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti, comunque riservandosi di ristabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo-climatici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visti:

- Il T.U. leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- La L.R. 04/05/1982 n. 19;
- La legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- Il regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria;
- Le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2019";
- Il Piano Regionale di sorveglianza e controllo regionale delle arbovirosi approvato con DGR n. 785 del 20.05.2019;

ORDINA

per l'intero periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre 2020

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappe inserite nel sistema regionale o comunale di monitoraggio dell'infestazione;

3. trattare l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida e a basso impatto ambientale; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia; devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altre provenienza;

5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

6. svuotare le fontane, le piscine o i laghetti ornamentali non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

7. garantire, negli immobili coperti a terrazza, il perfetto scolo delle acque meteoriche senza ristagno di acqua.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti e giardini, di:

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitori da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o reti di maglia adeguata gli eventuali serbatoi d'acqua in modo tale da impedire l'ingresso di insetti.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con coperture tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, di proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

3. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a cinque giorni;

2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando formulati registrati allo scopo, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.

A tutti i soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:

1. stoccare i cassonetti dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

2. svuotare i cassonetti da eventuali residui d'acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;

3. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando preferibilmente prodotti a base di bacillus thuringiensis, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, azienda agricole site in vicinanza dei centri abitati di;

1. eseguire l'innaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;

2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia;

3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;

4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;

5. effettuare idoneo trattamento larvicida nell'acqua delle idrocolture, utilizzando formulati registrati allo scopo, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di vasche di laminazione di:

1. effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque utilizzando preferibilmente prodotti microbiologici a base di *Bacillus thuringiensis israelensis* e *Bacillus sphaericus*, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta.

A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acque o specchi d'acqua di qualunque tipo (ornamentali, ecc.) di:

1. effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque utilizzando prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis* e *Bacillus sphaericus*, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta proporzionalmente ai volumi d'acqua trattati, oppure introdurre negli specchi d'acqua, qualora non già presenti, una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione dell'ampiezza dello specchio d'acqua stesso e ai volumi d'acqua presenti;

ORDINA ALTRESI'

1. che l'esecuzione, in via straordinaria, di eventuali trattamenti adulticidi negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente, mediante invio, almeno 5 giorni prima del trattamento, del modulo "COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO" (Appendice 1)

- al Comune – Settore Ambiente;
- alla Polizia Locale;
- al Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell'Ausl di Bologna – Distretto di San Lazzaro di Savena.

La ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, dovrà sottoscrivere la sezione DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA della comunicazione (Appendice 1) e disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di apposti avvisi (secondo il modello Appendice 2) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata;

2. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria, nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per

legge e delle "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2019". In particolare:

- effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino;
- evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;
- se nell'area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti.

E' FATTO OBBLIGO

agli amministratori condominiali, ai proprietari di case singole, ai proprietari di appartamenti privi di amministratore condominiale, ai proprietari e/o conduttori di aree e/o fabbricati di natura industriale/artigianale/commerciale, ai conduttori di vasche di laminazione o di bacini d'acqua di:

- conservare, almeno fino al 31/01/2021, la documentazione attestante l'esecuzione dei trattamenti condotti nell'anno 2020;

- esibire o consegnare, ad istanza dell'Amministrazione Comunale o degli organi di controllo, lo scontrino/fattura comprovante l'acquisto del prodotto larvicida e/o il contratto con ditta specializzata in tali trattamenti;
- consentire, per tutto il periodo di vigenza dell'ordinanza, l'accesso alle aree cortilive agli operatori incaricati dall'Amministrazione Comunale o agli altri organi di controllo competenti, al fine di verificare la presenza di eventuali focolai larvali e la corretta esecuzione dei trattamenti larvicidi.

DISPONE ALTRESI' che in presenza di casi sospetti od accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune di San Lazzaro di Savena provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

SANZIONI E RICORSI

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le medesime saranno riscontrate.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di **sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 e € 500,00** ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs 267 del 2000. Trova applicazione l'istituto della diffida amministrativa di cui alla L.R. 24 maggio 2013, n. 4 così come disciplinata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30/09/2014.

Sono incaricati della vigilanza per l'ottemperanza della presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale ed il Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda USL di Bologna, le Guardie Ecologiche ed Ecozoofile Volontarie nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti. Le verifiche potranno avvenire anche tramite estrazioni a campione dei soggetti a cui è rivolta la presente Ordinanza.

L'eventuale ricorso formale contro il presente atto dovrà essere rivolto al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, in alternativa potrà essere presentato Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Lì, 24/03/2020

IL DIRIGENTE
PARMEGGIANI DAVIDE
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005